

C) Massimario delle decisioni della Cassazione del 2014 in materia forense

I. TENUTA DEGLI ALBI

60. Albo - In genere - Cancellazione.

In tema di cancellazione degli albi degli avvocati, l'art. 37 della legge professionale prevede che avverso la relativa delibera l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense e che il ricorso, da lui proposto, ha effetto sospensivo. Tale disciplina trova applicazione anche con riguardo al provvedimento con cui sia stata disposta la cancellazione dal registro dei praticanti. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora un praticante avvocato abilitato al patrocinio sia stato cancellato dal relativo albo successivamente alla sentenza del tribunale, ma prima della notifica dell'appello, è rituale la notifica dell'atto di appello al detto difensore anche se successiva al provvedimento di cancellazione, ove avverso lo stesso sia stato proposto, dall'interessato, ricorso al Consiglio nazionale forense, senza che rilevi - in senso contrario - la non diligente condotta del professionista che si sia astenuto sia dal ritirare il piego, sia di trasmetterlo al proprio cliente e la circostanza che successivamente il Consiglio nazionale adito abbia dichiarato inammissibile il proposto ricorso.

Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2014, n. 5211

61. Albo - Cancellazione - Valutazione tempo trascorso - Condotta specchiaticissima ed illibata.

La disposizione dell'art. 47 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in virtù della quale la reinscrizione nel relativo albo professionale di un avvocato precedentemente radiato possa avvenire soltanto dopo cinque anni dal provvedimento di radiazione, non trova applicazione nella diversa ipotesi dell'avvocato che abbia subito la meno grave sanzione della cancellazione dall'albo: ciò non significa, peraltro, che il tempo trascorso dal momento dell'avvenuta cancellazione non possa essere valutato ai fini della determinazione della sussistenza del requisito della condotta "specchiaticissima ed illibata" che l'art. 17 r.d.l. cit. richiede per l'iscrizione all'albo.

Cass. civ., SS.UU., 19 maggio 2014, n. 10921

62. Albo - Morte o impedimento del procuratore - Cancellazione del difensore dall'albo - Procedimento civile - Interruzione ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ.

Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13244

63. Albo - In genere - Abilitazione a svolgere attività difensiva - Limiti - Costituzione in giudizio avente ad oggetto domanda di risarcimento danni di valore indeterminato - Conseguenze - Nullità rilevabile "ex officio" in ogni grado del giudizio - Fondamento.

La costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26898

II. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

64. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Consiglio nazionale forense - Funzione di sollecitazione all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità - Successiva funzione di giudice disciplinare - Asserita violazione dell'art. 111 Cost., per contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice, anche alla luce degli indirizzi della Corte di Giustizia dell'Unione europea - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, la circostanza che esso, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento dei vari Consigli dell'ordine territoriali, abbia sollecitato gli stessi all'adozione di provvedimenti di cancellazione dall'albo per incompatibilità, ai sensi della l. 25 novembre 2003 n. 339, non costituisce violazione dell'art. 111 cost. sotto il profilo del difetto di terzietà, giacché le norme che disciplinano, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine offrono sufficienti garanzie con riguardo all'indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Né, in senso contrario, possono invocarsi le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 settembre 2006 e del 19 febbraio 2009 (emesse, rispettivamente, nella C-506/04 e nella C-308/07), giacché la prima si è limitata a sancire - nel contesto dell'esercizio della professione forense da parte di tutti gli avvocati dell'Unione europea nell'ambito dei diversi Paesi dell'Unione stessa - il diritto di un avvocato europeo, cui sia stata negata l'iscrizione all'albo degli avvocati di uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del richiedente, ad impugnare tale diniego innanzi ad organi non composti esclusivamente o prevalentemente da avvocati con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, mentre la seconda sentenza, nell'affermare che il dovere di imparzialità del giudice implica, per un verso, che nessuno dei membri dell'organo giudicante manifesti opinioni preconcepite o giudizi personali, nonché, per altro verso, che il giudice offra garanzie sufficienti ad escludere, al riguardo, qualsiasi legittimo dubbio, non offre "ex se" argomenti a sostegno dell'illegittimità della composizione del c.n.f.

Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 2014, n. 775

65. Giudizi e sanzioni disciplinari - Impugnazioni - Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio naziona-

le forense emesse in sede disciplinare - Sottoscrizione ad opera di un procuratore dell'incolpato - Mandato speciale - Necessità - Specifico riferimento al ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense - Fondamento - Idoneità di una procura rilasciata nelle precedenti fasi - Esclusione.

Il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso una decisione del Consiglio nazionale forense emessa in sede disciplinare, può essere sottoscritto dal procuratore dell'avvocato incolpato solo ove questi, oltre ad essere iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, sia munito di "mandato speciale", riferito specificamente alla impugnazione della sentenza disciplinare, in quanto il requisito della specialità, prescritto dall'art. 66 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione, sicché non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nelle fasi dinanzi al Consiglio dell'ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.

Cass. civ., SS.UU., 18 febbraio 2014, n. 3775

66. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari.

Cass. civ., SS.UU., 17 aprile 2014, n. 8932

67. Giudizi e sanzioni disciplinari - Impugnazioni - Ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Termine breve di 30 giorni dalla notifica della decisione ex art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Applicabilità - Fattispecie.

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta, ai sensi dell'art. 56, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (applicabile "ratione temporis"), al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata (nella spe-

cie, le S.U. hanno evidenziato, peraltro, che l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha ribadito la pregressa indicazione temporale).

Cass. civ., SS.UU., 18 aprile 2014, n. 9031

68. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato si tratta di assoluta assenza di motivazione nel ricorso contro la pronuncia di condanna solo nel momento in cui si palesa un'omissione della motivazione, una motivazione apparente, una manifesta e irriducibile contraddittorietà e una motivazione perplessa o incomprensibile, sotto l'aspetto materiale e grafico.

Cass. civ., SS.UU., 18 aprile 2014, n. 9032

69. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare - Portata - Modifica della qualificazione giuridica - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.

Cass. civ., SS.UU., 20 maggio 2014, n. 11024

70. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta con la legge n. 247 del 2012 - Disciplina transitoria di cui all'art. 65, comma 5 - Portata - Riferibilità alla sola successione nel tempo delle norme del codice deontologico - Conseguenze - Prescrizione - "Jus superveniens" di

cui all'art. 56, comma 3, legge n. 257 del 2012 - Inapplicabilità - Fondamento.

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo "jus superveniens" introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

Cass. civ., SS.UU., 20 maggio 2014, n. 11025

71. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Relativo esaurimento - Con l'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 c.p.p. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati sia soggetta a termine di decadenza.

Cass. civ., SS.UU., 22 maggio 2014, n. 11309

72. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Procedimento sospeso per pregiudizialità penale - Riassunzione - Termine semestrale di cui all'art. 297 c.p.c. - Decorrenza - Dalla conoscenza effettiva della definizione del processo penale - Individuazione.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiu-

dizialità penale, previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.

Cass. civ., SS.UU., 28 maggio 2014, n. 11908

73. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere - Consiglio Nazionale Forense - Competenza disciplinare - Attribuzione - Fondamento costituzionale - Formazione dell'organo - Riserva di legge ex art. 108, primo comma, Cost. - Conseguenza - Art. 3, comma 5, lett. f), della legge n. 138 del 2011 - Inapplicabilità.

Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), quale organo di giustizia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione. Ne consegue che la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F. è coperta, anche per quanto attiene al momento della formazione dell'organo, da riserva assoluta di legge ex art. 108, primo comma, Cost., e non può essere affidata alla regolamentazione governativa, ragion per cui l'art. 3, comma 5, lett. f), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 - in forza del quale con apposito regolamento vanno istituiti a livello territoriale separati organi per l'esercizio delle funzioni amministrative e disciplinari - non si applica al C.N.F. nella sua veste di organo disciplinare.

Cass. civ., SS.UU., 29 maggio 2014, n. 12064
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

74. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense non ha effetto sospensivo del provvedimento di sospensione cautelare dell'avvocato dall'esercizio della professione, sicché deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo per aver svolto l'attività difensiva nonostante la sospensione in via cautelare e a tempo indeterminato dall'esercizio della professione.

Cass. civ., SS.UU., 7 luglio 2014, n. 15429
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

75. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247.

Cass. civ., SS.UU., 14 luglio 2014, n. 16068
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

76. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Cass. civ., SS.UU., 18 luglio 2014 n. 16433

77. Esposto al COA - Esercizio di legittima tutela degli interessi dell'esponente - Limiti - Diffamazione.

L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all'art. 51 c.p., per il quale valgono i limiti ad esso connotati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione (esclusa, nella specie, la responsabilità di un imputato che aveva inoltrato un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati nel quale scriveva che la condotta professionale dell'avvocato era stata improntata a fare di tutto perché la società legalmente rappresentata dall'imputato iniziasse cause al solo fine di assicurare compensi allo stesso avvocato, senza alcun risultato positivo).

Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2014, n. 41749
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

78. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

Nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, in materia procedurale, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del c.p.c.. Le norme del c.p.p. si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, oppure qualora sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel c.p.p.; sicché, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 c.p.c., a norma del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice anche all'amministrazione della giustizia, che non v'è motivo di escludere dall'ampia nozione di amministrazione pubblica.

Cass. civ., SS.UU., 26 novembre 2014, n. 25135

79. Giudizi e sanzioni disciplinari - In genere.

L'esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei confronti degli avvocati trova il suo fondamento nell'esigenza di una tutela del prestigio dell'Ordine forense in presenza di comportamenti posti in essere dai suddetti professionisti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità, comportamenti quindi contrari ai doveri di probità, di buona condotta e di deontologia professionale che gli avvocati sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione, con la conseguente irrilevanza al riguardo di comportamenti che, pur se idonei a determinare uno "strepitus fori" nel periodo di iscrizione all'albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti, sono ininfluenti ai fini disciplinari in quanto risalenti ad epoca antecedente alla iscrizione all'albo, e dunque estranei ai presupposti fondanti l'esercizio del potere disciplinare.

Cass. civ., SS.UU., 1 dicembre 2014, n. 25369

III. NORME DEONTOLOGICHE E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

80. Responsabilità professionale - Controversie con il cliente - Competenza per territorio - In genere - Rapporti tra cliente e avvocato - Qualità di consumatore del cliente - Configurabilità - Fondamento - Foro competente - Residenza del consumatore - Sussistenza.

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. Ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 cit.

Cass. civ., sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 1464

81. Responsabilità professionale - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355
(Pubblicata nel numero 2/2014 di *Rassegna Forense*)

82. Responsabilità del difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica della sen-

tenza presso la cancelleria del giudice adito e decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (come, nella specie, con riguardo alla validità della notifica della sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di domicilio della controparte nel circondario in cui ha sede l'autorità adita, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento), non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente.

Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2014, n. 479

83. Responsabilità professionale - Espressioni volte a screditare il collega - Diffamazione.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere temperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., sicché qualora esso si concreti nell'attribuire ad un cittadino il fatto vero di una condanna penale è necessario che il riferimento a detto evento screditante si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente, al fine di evitare che il cittadino assoggettato a processo o a condanna penale divenga impunemente perenne bersaglio del discredito dei consociati (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità per il reato di diffamazione di un avvocato che nel corso di un'udienza si era rivolto al collega avversario con la seguente espressione: "il titolare del tuo studio è un pregiudicato", al di fuori di qualsiasi nesso con la causa in trattazione).

Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 475

84. Responsabilità professionale - Obbligazione di mezzi.

La responsabilità professionale dell'avvocato, configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Ne discende che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (nella specie, un ingegnere incaricava con mandato un avvocato a procedere al recupero del proprio credito per prestazioni professionali da lui rese per la progettazione di una palazzina edilizia convenzionata. Successivamente l'ingegnere revocava il mandato perché non aveva gradito la gestione della lite ed avanzava domanda di risarcimento nei confronti del legale; domanda che, però, veniva respinta in quanto non era stato sufficientemente provato che al cliente fosse derivato un danno dall'attività professionale svolta dal legale e dalla scelta di strategie processuali ritenute errate).

Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2014, n. 16690

85. Responsabilità professionale - Esercizio abusivo della professione.

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta dell'imputato, il quale, pur avendo conseguito l'abilitazione statale, aveva provveduto all'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo prima di aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2014, n. 50345
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

86. Responsabilità professionale - Lesione dell'onore a mezzo di atto scritto - Sentenza di condanna - Indicazione in sentenza del contenuto dello scritto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da lesione dell'onore e della reputazione a mezzo di un atto scritto, il "fatto" da cui sorge l'obbligazione risarcitoria è costituito dallo scritto che si assume diffamatorio, sicché il giudice, nella ricostruzione del fatto, deve dare conto in motivazione dell'accertamento del contenuto dello scritto (nell'affermare questo principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, riconoscendo la responsabilità civile di un avvocato per le espressioni calunniose e offensive contenute in un atto difensivo e indirizzate al rappresentante dell'accusa, aveva omissso nella motivazione concreti riferimenti al contenuto dello scritto, limitandosi ad affermare genericamente le "gravi intemperanze" dell'avvocato; né tale omissione poteva ritenersi colmata dal passaggio motivazionale secondo cui lo scritto "implica la negazione del ruolo istituzionale d'un magistrato", affermazione, di per sé, costituente un giudizio e non una ricostruzione del fatto controverso).

Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25423

87. Responsabilità professionale - In genere.

Non costituisce violazione degli obblighi professionali la condotta dell'avvocato che consiglia alla cliente di non avanzare pretese economiche contestualmente alla domanda di divorzio allorché la necessità di accertamenti peritali risulti ostativa a una separata ed immediata pronuncia sull'"an", che costituisce il prioritario interesse della cliente.

Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26059
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

IV. ONORARI E TARIFFE

88. Tariffe professionali - Sistema tariffario del d.m. n. 585 del 1994 - Diritti di procuratore - Accessorietà agli onorari di avvocato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di "mutatio libelli".

Nel sistema tariffario del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), i diritti di procuratore non costituiscono accessori del credito relativo agli onorari di avvocato, in quanto corrispettivi delle diverse attività, rispettivamente, di rappresentanza e di difesa tecnica nel giudizio; ne consegue che costituisce domanda nuova, per diversità del "petitum" e della "causa petendi", e non mera "emendatio libelli", la richiesta di pagamento dei diritti, non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ed avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2014, n. 51

89. Tariffe professionali - Minimi.

Nella vigenza delle tariffe professionali di avvocato che stabilivano dei minimi tariffari, il divieto di derogare ai predetti minimi non trovava applicazione per le prestazioni diverse da quelle tipiche della professione forense, tra le quali non può annoverarsi la partecipazione a una commissione della pubblica amministrazione a composizione mista di tecnici di professionalità diverse, alla quale sia imputabile il risultato dell'attività.

Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2966

90. Tariffe professionali - Minimi.

Qualora le parti abbiano stabilito espressamente o per facta concludentia un compenso inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa ex art. 24, l. n. 794/1992, il giudice è tenuto a determinare l'ammontare dell'onorario in una cifra fra il minimo ed il massimo tabellare ed in nessun caso potrà essere deciso un compenso in misura inferiore a quella tabella.

Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2014, n. 8949

91. Tariffe professionali - Minimi.

In tema di pagamento di prestazioni professionali, in assenza di un accordo sui compensi in deroga ai minimi di tariffa per l'espletata prestazione professionale, il giudice deve liquidare il compenso spettante all'avvocato sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa. È possibile liquidare il compenso in misura inferiore al minimo tariffario solo in presenza di un parere obbligatorio del Consiglio dell'Ordine e se si ritenga una manifesta sproporzione fra le prestazioni professionali dell'avvocato e l'onorario previsto.

Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2014, n. 10190

92. Onorari - In genere.

Il dm n. 140 del 2012, ai sensi dell'art. 41, si applica ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

Cass. civ., sez. VI, 11 giugno 2014, n. 13199

93. Tariffe professionali - Valore della controversia - Competenza professionista.

In tema di tariffe professionali e quindi di spese processuali, ai fini dell'individuazione del valore della controversia e dunque della determinazione delle competenze del professionista, bisogna avere riguardo alla posizione (per come eventualmente) fatta valere dal committente-ricorrente, in termini di interesse diretto, concreto, personale ed esclusivo: il professionista-mandatario, in particolare, deve dimostrare che l'onorario a sé spettante è, nel quantum debeatur, superiore a quello (eventualmente) riconosciuto dalla parte e/o liquidato in sede giudiziale. È, così, illegittima ma non annullabile la sentenza di merito con cui, accertata la mancata produzione (da parte del ricorrente) della delibera assembleare impugnata nonché la mancata prova del maggior diritto economico (eventualmente) spettante al difensore, venga applicato lo scaglione di valore indeterminabile basso.

Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2014, n. 15814

94. Tariffe professionali - In genere.

Gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie n. 20 (consultazioni con il cliente) e 21 (corrispondenza informativa con il cliente) non sono ripetibili, ai sensi dell'art. 1 della tariffa forense in relazione alla tabella B, parte I, nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva.

Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2014, n. 17224

95. Tariffe professionali - Normativa applicabile.

Il Giudice che deve liquidare le spese processuali relative a un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127/2004 deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41, d.m. n. 140/2012.

Cass. civ., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 20269

96. Tariffe professionali - In genere.

L'art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al d.m. n. 127 del 2004, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili. Viene così attribuito al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il "petitum" della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, dovendo egli comunque giungere a determinare il valore economico della causa (superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti), così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee. Infatti, un tale confronto non può aversi tra il valore determinato (o determinabile) della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta.

Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2014, n. 20302

97. Onorari - In genere.

La normativa sulla liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato, anche se prevista per le prestazioni giudiziali civili, si applica anche per le prestazioni stragiudiziali, anche penali, a condizione che ci sia strumentalità o complementarità rispetto all'attività processuale. Nel caso di specie, si trattava di un professionista che, curando gli interessi della parte in un giudizio di separazione, aveva posto in essere non solo procedure di natura civile, come l'esecuzione/rilascio di un immobile, ma anche di natura penale, come la predisposizione di una querela.

Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21954
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

98. Onorari - In genere.

L'avvocato che impegna il proprio tempo e le proprie competenze professionali nell'esame di un atto giudiziario, anche in assenza di un successivo conferimento di incarico formale, ha diritto ad essere compensato secondo il tariffario forense (nella specie, alcuni incaricati di una società si erano recati presso lo studio del professionista e al fine di esaminare un atto di citazione per una causa già pendente dinanzi al Tribunale; non si era trattato di un mero colloquio informativo ma erano stati sottoposti all'attenzione dell'avvocato atti giudiziari ancora in possesso in copia dell'avvocato e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere ed in vista di un futuro mandato professionale).

Cass. civ., sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 22737
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

99. Tariffe professionali - Applicabilità.

Le tariffe forensi non possono essere applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni che richiedono solo un'approfondita conoscenza del diritto, senza alcun riferimento a una pratica o affare determinato e che non siano attribuibili all'esterno al singolo componente (cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili le tariffe forensi per l'attività di componente del collegio sindacale di una s.p.a.).

Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2014, n. 22761

100. Tariffe professionali - Mancato rispetto dei minimi - Prova.

Il mancato rispetto dei minimi tariffari non può essere provato sulla base di una indicazione, da parte del difensore, del tutto generica di un importo per tutte le pratiche, senza alcuna ulteriore specificazione; il professionista, infatti, deve provare per ciascun parere il valore della pratica tratta al fine di poter determinare eventualmente la violazione dei minimi tariffari (fattispecie relativa alla contestazione degli importi spettanti ad un avvocato in merito a diversi pareri resi nell'ambito di un incarico professionale).

Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2014, n. 24860

101. Patto di quota lite - Percentuale sul valore degli interessi in gioco - Legittimità - Percentuale sul risultato - Illegittimità.

Nel patto di quota lite fra avvocato e cliente, la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato.

Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25012
(Pubblicata nel numero 3-4/2014 di *Rassegna Forense*)

V. PREVIDENZA

102. Previdenza - Pensione di vecchiaia - Requisito della effettiva iscrizione alla Cassa di previdenza forense - Continuità professionale - Nozione - Requisiti reddituali minimi prodotti in Italia - Rilevanza - Esclusione - Spettanza della pensione - Fondamento.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia spettante agli avvocati, gli elementi costitutivi della continuità professionale di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 sono il dato storico dell'iscrizione alla cassa ed il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale. Ne consegue che, ove l'avvocato abbia versato i contributi alla Cassa nazionale di previdenza forense e abbia dichiarato al fisco italiano un reddito pari a zero, per aver prodotto il reddito professionale interamente all'estero, ivi adempiendo agli obblighi tributari, non perde il diritto al trattamento pensionistico, dovendosi ritenere sussistente il requisito della continuità.

Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2014, n. 4584

103. Previdenza - Maggiorazione percentuale - Redditi professionali.

L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA si riferisce soltanto ai redditi prodotti dallo svolgimento dell'attività professionale, escludendo qualsiasi altro provento di carattere avventizio non collegabile all'esercizio della professione "stricto sensu" (come, nella specie, il reddito derivante dall'attività di consigliere di amministrazione di società).

Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 2014, n. 7559

104. Previdenza - Controversie sul pagamento dei contributi.

In tema di controversie inerenti al pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense, una volta scelta la strada di introdurre una opposizione nel merito della pretesa contributiva, si apre un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo al cui esito occorre accertare se il debito vantato dalla Cassa sussiste o meno, rispetto al quale l'eventuale alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge - quale la manca-

ta notificazione della cartella di pagamento - non è di per sé rilevante per determinare l'estinzione della pretesa contributiva.

Cass. civ., sez. lav., 24 aprile 2014, n. 9310

105. Previdenza - Nuovo termine prescrizione crediti previdenziali - Applicabilità.

Il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della Cassa forense previsto dalla l. n. 247 del 2012 si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013. Precedentemente continua ad operare la disciplina di cui all'art. 3 l. n. 335 del 1995: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.

Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2014, n. 18953